

Legge
sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato[\[1\]](#)
 (del 14 settembre 1976)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 10 giugno 1976 n. 2151 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

CAPITOLO I
Disposizioni generali

Scopo

Art. 1 È istituita una Cassa pensioni avente lo scopo di assicurare una sufficiente previdenza ai propri membri per la vecchiaia e in caso di invalidità e ai loro superstiti in caso di morte.

Forma giuridica. Rapporti LPP

Art. 2 ¹La Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (in seguito Cassa) è una istituzione di diritto pubblico ed è iscritta al registro della previdenza professionale. Essa si impegna a soddisfare almeno i requisiti minimi della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), per tutte le categorie di assicurati, compresa la generazione d'entrata.[\[2\]](#)

²...[\[3\]](#)

³Ha la propria sede a Bellinzona, presso il Dipartimento delle finanze e dell'economia[\[4\]](#)

Composizione

Art. 3 ¹Sono membri della Cassa:

- a. gli assicurati secondo l'art 4,
- b. i pensionati beneficiari di rendite.[\[5\]](#)

²Per il Consiglio di Stato valgono le norme della legge speciale.[\[6\]](#)

CAPITOLO II
Appartenenza alla cassa

Assicurazione obbligatoria

Art. 4[\[7\]](#) ¹Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa pensioni i magistrati dell'ordine giudiziario e i dipendenti dello Stato definiti dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) che riscuotono un salario annuo superiore ai $\frac{3}{4}$ della rendita semplice massima annuale dell'Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS). Il Consiglio di Stato stabilisce le categorie di dipendenti che non sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa, secondo i criteri della Legge federale sulla previdenza professionale (LPP).[\[8\]](#)

²L'ammissione può essere estesa per convenzione:

- a) ai docenti delle scuole private che svolgono un insegnamento nei limiti dell'obbligatorietà scolastica secondo la legge della scuola;
- b) ai dipendenti dei Comuni e di altri Enti di diritto pubblico;
- c) ai dipendenti di enti di diritto privato e pubblica utilità, sussidiati in modo ricorrente dal Cantone.

³In caso di disdetta collettiva, l'Ente affiliato è tenuto a rimborsare alla Cassa pensioni la percentuale della prestazione di libero passaggio versata agli assicurati, corrispondente alla differenza fra il grado di copertura effettivo a bilancio tecnico al 31 dicembre dell'anno precedente ed il grado di copertura del 100%.[\[9\]](#)

⁴La Cassa pensioni può adottare, per determinate categorie non sottoposte alla LORD, un piano assicurativo alternativo secondo le disposizioni minime della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).[\[10\]](#)

Art. 5 ...[\[11\]](#)

Inizio e fine dell'assicurazione

Art. 6 ¹L'assicurazione inizia con il rapporto di lavoro.[\[12\]](#)

2L'obbligo assicurativo termina quando sorge il diritto a una prestazione di vecchiaia o è sciolto il rapporto di lavoro.[13]

3Per i rischi di morte e d'invalidità il dipendente resta assicurato alla Cassa per 30 giorni dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro. Se egli inizia prima un rapporto di lavoro, è competente il nuovo istituto di previdenza.[14]

4L'assicurato può riscattare anni di assicurazione retrocedendo fino all'età di 20 anni al massimo se ne fa domanda alla Cassa e se versa la somma richiesta.[15]

5La Cassa preleva dall'assicurato un premio contro i rischi di invalidità e decesso che possono avverarsi prima del pagamento completo della somma di riscatto in modo da garantire la prestazione totale.[16]

6Fino al mese di compimento dei 20 anni, i collaboratori sono assicurati unicamente contro i rischi d'invalidità e decesso.[17]

7L'assicurazione alla Cassa è mantenuta con la normale ripartizione dei premi anche se il salario assicurato è inferiore alla rendita semplice massima annuale AVS.[18]

Prestazione di libero passaggio

Art. 7[19] 1L'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio se il rapporto di lavoro è sciolto prima che si verifica un evento assicurato dalla Cassa.

2La prestazione di libero passaggio deve essere trasferita al nuovo istituto di previdenza. Concessa la liquidazione di libero passaggio la Cassa è sciolta da ogni obbligo previdenziale.

3L'importo che non può essere trasferito ad un nuovo Istituto di previdenza è versato su un conto vincolato risparmio-previdenza bloccato a favore dell'assicurato presso un Istituto bancario.

4Il Comitato può stipulare convenzioni con Istituti di previdenza mediante le quali la Cassa si impegna a trasferire all'Istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro la prestazione di libero passaggio acquisita dall'assicurato.

5Il Consiglio di Stato fissa con regolamento l'ammontare della prestazione di libero passaggio, secondo i criteri stabiliti dalla LPP.

6La prestazione di libero passaggio è pagata in contanti se l'avente diritto:

- a) lascia definitivamente la Svizzera;
- b) comincia un'attività lucrativa indipendente;
- c) deve riscuotere una prestazione inferiore all'importo annuo dei suoi contributi.

7Se l'assicurato è coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso del coniuge o del partner registrato.[20]

8Fino al compimento dei 48 anni lo stipendio determinante corrisponde all'ultimo stipendio assicurato.

In seguito lo stipendio determinante è calcolato sulla media complessiva degli stipendi assicurati acquisiti al 31 dicembre e di quelli non acquisiti, sino al limite dei 10 anni, ma al minimo al 90% dell'ultimo stipendio assicurato.

Costituzione in pegno e prelievi anticipati

Art. 7a[21] 1Il diritto alle prestazioni di previdenza o di libero passaggio può essere costituito in pegno conformemente alle norme della LPP sulla promozione della proprietà d'abitazioni.

2Alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla LPP, può pure essere chiesto il versamento anticipato di un importo pari al massimo alla prestazione di libero passaggio.

Art. 8 ...[22]

Riammissione

Art. 9 Chi cessa per qualsiasi motivo di far parte della Cassa e più tardi vi rientra in virtù di questa legge è considerato come nuovo membro.

Stipendio assicurato

Art. 10 1Lo stipendio assicurato agli effetti della presente legge corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento, uguale al massimo della rendita semplice dell'Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (abbreviata in seguito AVS).[23]

2Per lo stipendio annuale si intende:

- a) lo stipendio base secondo la classificazione della funzione;
- b) eventuali indennità di rincaro;
- c) eventuali aumenti di stipendio previsti dalla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (abbreviata in seguito LS);
- d) eventuali supplementi di stipendio a carattere permanente previsti dalla LS.

3Lo stipendio minimo assicurato è pari ad 1/8 della rendita massima annuale dell'AVS.[24]

4Lo stipendio massimo assicurato agli effetti della pensione è stabilito in base al massimo della Classe B della legge stipendi.[25]

5Lo stipendio assicurato e l'importo fisso sono ridotti solo in caso di diminuzione (non causata da malattia o infortunio) del grado di occupazione. Sono riservate le decisioni della Commissione amministrativa.[26]

6Il Comitato fissa lo stipendio assicurato per i casi speciali.[27]

Assicurati esterni

Art. 11 1L'assicurato il cui rapporto di lavoro è sciolto a seguito di dimissioni o disdetta e che ha superato i 50 anni di età e che fa parte della Cassa da almeno 15 anni d'assicurazione, ha il diritto di rimanervi iscritto quale assicurato esterno, qualunque sia la nuova occupazione, purché questa non implichi maggiori rischi per la Cassa medesima.[28]

2...[29]

3L'assicurato esterno paga i contributi totali previsti dall'art. 12 a. L'ultimo salario assicurato viene adeguato all'evoluzione del rincaro in modo identico a quello degli altri assicurati.[30]

4...[31]

5In caso di dimissioni date durante un procedimento disciplinare, il Comitato decide circa la possibilità dell'assicurato di rimanere iscritto alla Cassa.[32]

CAPITOLO III Proventi della Cassa

Proventi

Art. 12[33] Sono proventi della Cassa:

- a) i contributi ordinari e straordinari degli assicurati;
- b) i contributi ordinari e straordinari del datore di lavoro;
- c) i finanziamenti specifici per il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI;
- d) i redditi del patrimonio;
- e) i versamenti di terzi a titolo di donazione o di legati;
- f) l'importo delle multe disciplinari inflitte ai suoi membri.

Contributi

a) Ammontare e ripartizione

Art. 12a[34] 1La Cassa preleva dagli assicurati e dai datori di lavoro i contributi necessari a finanziare le rendite e le prestazioni previste dalla presente legge, le spese amministrative e il fondo di garanzia LPP.

2Il contributo ordinario totale è del 22.1% degli stipendi assicurati, di cui l'11.6% a carico dei datori di lavoro e il 10.5% a carico degli assicurati.

3Il contributo straordinario totale è del 5% degli stipendi assicurati, di cui il 4% a carico dei datori di lavoro e l'1% a carico degli assicurati.

4Per gli assicurati con meno di 20 anni sono prelevati solo i premi per l'assicurazione contro i rischi di invalidità e decesso, pari allo 0.6% dello stipendio assicurato per gli assicurati e allo 0.9% per i datori di lavoro.

5Per quelli con più di 60 anni di età e 40 pieni di assicurazione non vengono prelevati contributi.

b) In caso di congedo[35]

Art. 13[36] In caso di congedo senza stipendio secondo la LORD, i premi sono a carico dell'assicurato. Egli può:

- a) pagare integralmente i premi personali e quelli del datore di lavoro, nel qual caso non si verifica interruzione del periodo di assicurazione;
- b) pagare solo il premio per i rischi di invalidità e decesso, nel qual caso si interrompe il periodo di assicurazione.

Art. 14 ...[37]

Finanziamento del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI

a) In generale

Art. 14a[38] 1Il 25% del costo del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI è finanziato dalla Cassa.

2Il 75% del costo del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI è finanziato dai datori di lavoro, rispettivamente dagli assicurati secondo gli articoli seguenti.

b) Ripartizione tra datori

di lavoro e assicurati

Art. 14b[39] ¹Per i beneficiari di una pensione di vecchiaia o anticipata uguale o inferiore al limite soglia di cui all'articolo 14c, il finanziamento è interamente a carico del datore di lavoro.
²Per i beneficiari di una pensione di vecchiaia o anticipata superiore al limite soglia di cui all'articolo 14c, la ripartizione avviene secondo le seguenti proporzioni:
datori di lavoro: $\frac{\text{limite soglia}}{\text{pensione}}$
beneficiari di pensione: $1 - \frac{\text{limite soglia}}{\text{pensione}}$

c) Limite soglia

Art. 14c[40] ¹Per i beneficiari di una pensione di vecchiaia o anticipata, il limite soglia di cui all'articolo 14b è il 75% della rendita massima AVS.
²Il limite soglia è ridotto proporzionalmente, se il grado d'occupazione medio è inferiore al 100% o se gli anni d'assicurazione sono inferiori a 40.

d) modalità di finanziamento

per i datori di lavoro

Art. 14d[41] ¹Il finanziamento dei datori di lavoro avviene con un versamento unico alla Cassa al verificarsi del pensionamento.
²Le tabelle tecniche attuariali per il calcolo del premio unico sono pubblicate nel Regolamento.

e) Modalità di finanziamento

per gli assicurati

Art. 14e[42] ¹Il finanziamento degli assicurati avviene tramite una riduzione, determinata in modo attuariale, della pensione di vecchiaia.
²Le tabelle tecniche attuariali per il calcolo della riduzione della pensione di vecchiaia sono pubblicate nel Regolamento.

CAPITOLO IV Prestazioni della Cassa

Prestazioni[43]

Art. 15 ¹Le prestazioni della Cassa sono:
a) la pensione di vecchiaia;
b) le pensioni d'invalidità;
c) le pensioni ai superstiti;
d) la pensione anticipata;
e) la prestazione di libero passaggio;
f) il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI[44].
²...[45]

Adeguamento delle pensioni al rincaro

Art. 15a[46] ¹Le pensioni sono adeguate all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo nella misura del 50%.
²L'adeguamento è stabilito dal Comitato il 1. gennaio di ogni anno sulla base dell'indice nazionale effettivo dei prezzi al consumo di novembre.
³In caso di un aumento dell'indice dei prezzi al consumo superiore al 4% annuo, oppure al 15% sull'arco di 4 anni consecutivi, la Commissione stabilisce un adeguamento al rincaro maggiore di quanto previsto al capoverso 1. Nella commisurazione dell'adeguamento al rincaro la Commissione tiene conto della situazione finanziaria della Cassa.

Decorrenza della pensione

Art. 16 ¹Tutte le pensioni decorrono dal mese per il quale lo stipendio o una precedente pensione non sono più corrisposte.
²La pensione di vecchiaia e i relativi supplementi decorrono dopo la fine del rapporto d'impiego per limite di età stabilito dalla LORD.[47]
³...[48]
⁴La pensione ai superstiti decorre dal mese successivo al decesso dell'assicurato o del pensionato.[49]
⁵Il diritto alla pensione si estingue alla fine del mese in cui avviene il decesso del beneficiario.

Decorrenza della pensione

Art. 16a[50] ¹La pensione d'invalidità ed i relativi supplementi decorrono dalla nascita del diritto alla rendita federale d'invalidità (AI).

²Il versamento delle prestazioni della Cassa inizia il mese successivo alla delibera dell'Ufficio AI, ma al più presto dalla scadenza del diritto allo stipendio pieno.

³Rimane riservato l'art. 29a della presente legge.

Pagamento della pensione

Art. 17 ¹All'inizio di ogni mese viene versato un tredicesimo della pensione annua. La tredicesima mensilità di pensione viene versata ad una scadenza fissata dal Consiglio di Stato.

²Hanno diritto alla tredicesima mensilità i beneficiari di prestazioni della Cassa il primo giorno del mese in cui questa viene pagata.

³La tredicesima mensilità corrisponde a un dodicesimo della pensione pagata, esclusi i supplementi previsti dall'art. 22 cpv. 4, dall'art. 25 cpv. 2 e 3 e dall'art. 27 della presente legge.[\[51\]](#)

⁴Le prestazioni di vecchiaia, di invalidità e per superstiti sono di regola assegnate come rendite. Il beneficiario di una pensione di vecchiaia può chiedere che una parte della prestazione gli sia versata in forma di liquidazione in capitale. Può essere liquidata in capitale solo l'eccedenza rispetto ad una rendita pari al 30% dello stipendio determinante.[\[52\]](#)

⁵Su richiesta del beneficiario, la rendita di vecchiaia, d'invalidità, anticipata o per il coniuge e il partner registrato superstiti o per orfani, inferiore al 10%, rispettivamente al 6% e al 2% della rendita minima di vecchiaia dell'AVS, può essere liquidata in capitale.[\[53\]](#)

Art. 18 ...[\[54\]](#)

Sovrassicurazione e coordinamento con altre assicurazioni sociali

Art. 19[\[55\]](#) ¹La cassa riduce o sopprime, in modo durevole o temporaneo, le prestazioni all'assicurato o ai suoi superstiti se esse, cumulate con quelle dell'AVS/AI, ad eventuali versamenti sostitutivi della rendita AVS, a rendite dell'Assicurazione militare federale o dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) o con il reddito lucrativo conseguito da beneficiari di prestazioni di invalidità, superano il 90% del salario lordo perso.

²In deroga al precedente capoverso, la rendita AVS/AI per assicurati coniugati o vincolati da un'unione domestica registrata oppure eventuali versamenti sostitutivi di quest'ultima sono conteggiati solo per la metà; gli assegni per grandi invalidi e le indennità di menomazione dell'integrità e le prestazioni analoghe non sono considerate. I redditi della vedova e degli orfani sono conteggiati insieme.[\[56\]](#)

³Se l'assicurazione contro gli infortuni o quella militare rifiutano o riducono le proprie prestazioni per colpa dell'avente diritto, per la determinazione del cumulo sono prese in considerazione le prestazioni intere.

Surrogazione

Art. 20[\[57\]](#) La Cassa subentra all'insorgere dell'evento e fino a concorrenza delle sue prestazioni, nei diritti dell'assicurato o dei suoi superstiti contro il terzo civilmente responsabile.

Compensazione[\[58\]](#)

Art. 21[\[59\]](#) ¹Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. È riservato l'art 7a.[\[60\]](#)

²Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto alla Cassa soltanto se questi si riferiscono a contributi che non sono stati dedotti dal salario.

³I negozi giuridici che contraddicono alle presenti disposizioni sono nulli.

2. Pensioni di vecchiaia[\[61\]](#)

Art. 22[\[62\]](#) ¹La pensione di vecchiaia corrisponde all'1.5% dello stipendio determinante per ogni anno di assicurazione tra l'affiliazione e il pensionamento per anzianità, ritenuto un massimo del 60%.

Lo stipendio determinante corrisponde allo stipendio assicurato medio degli ultimi 10 anni, ma al minimo al 90% dell'ultimo stipendio assicurato.

²I periodi con grado d'occupazione ridotto o nullo diminuiscono proporzionalmente la durata d'assicurazione.

³Se lo stipendio ha subito una riduzione per cambiamenti della classificazione (art. 10 cpv. 2 lett. a) b) c) che si verificano dal 1° gennaio 1984, lo stipendio assicurato determinante per il calcolo della pensione viene aumentato in modo proporzionale.

⁴La percentuale della rendita di vecchiaia è aumentata del 10% dell'aliquota di vecchiaia per ogni figlio minorenne o agli studi beneficiario di una rendita completa AVS/AI, ritenuto un supplemento massimo per tutti i figli del 50%.

⁵La percentuale della rendita di vecchiaia degli assicurati che per particolari disposizioni legali

sono collocati a riposo dopo i 65 anni è aumentata dell'1,5% per ogni anno supplementare di assicurazione, e può anche superare il massimo fissato al cpv. 1.

⁶Il periodo di assicurazione è calcolato in giorni e corrisponde al periodo di contribuzione, più quello acquistato.

⁷Lo stipendio determinante è quello valido al 31 dicembre di ogni anno; per l'anno del pensionamento, fa stato l'ultimo stipendio assicurato acquisito.

Collocamento a riposo anticipato

Art. 23^[63] ¹L'assicurato che ha compiuto i 58 anni e scioglie il suo rapporto di lavoro può chiedere di essere collocato a riposo anticipatamente.

²In tal caso, la pensione calcolata secondo l'art. 22 è ridotta in modo permanente dello 0,4% per ogni mese d'anticipo rispetto al compimento dei 60 anni. Viene inoltre versato il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI secondo l'art. 27.

³La pensione anticipata è calcolata sullo stipendio determinante a norma dell'art. 22 della presente legge.^[64]

Invalidità: nozione

Art. 24 L'invalidità è l'incapacità durevole dell'assicurato a esercitare, per danno della salute fisica o psichica, la propria funzione o funzioni affini, con conseguente perdita di guadagno. Essa è totale o parziale e viene espressa in percentuale.

Pensione d'invalidità

Art. 25^[65] ¹La pensione d'invalidità è calcolata secondo l'aliquota e il grado d'occupazione medio validi per la pensione di vecchiaia che l'assicurato avrebbe raggiunto a 65 anni. L'aliquota massima è il 60%.

²Fino ai 48 anni, lo stipendio determinante ai fini del calcolo della pensione d'invalidità è l'ultimo stipendio assicurato.

³Dai 49 ai 57 anni, lo stipendio determinante ai fini del calcolo della pensione d'invalidità è la media di 10 stipendi assicurati, ma al minimo il 90% dell'ultimo stipendio assicurato. Gli stipendi assicurati sono quelli conseguiti dai 49 anni fino all'età di pensionamento per invalidità, più lo stipendio assicurato all'età di 49 anni moltiplicato per il numero di anni mancanti al limite di 10.

⁴Dai 58 anni, lo stipendio ai fini del calcolo della pensione d'invalidità è la media degli stipendi assicurati degli ultimi 10 anni, ma al minimo il 90% dell'ultimo stipendio assicurato.

⁵La percentuale della rendita d'invalidità è aumentata del 10% dell'aliquota di vecchiaia per ogni figlio beneficiario di una rendita completa AVS/AI ritenuto un supplemento massimo per tutti i figli del 50%.

⁶Nei casi in cui l'invalidità non è riconosciuta dall'AI la pensione per figli è del 20% per ogni figlio, calcolata sulla pensione di vecchiaia dall'età di affiliazione al limite di età, ritenuto tuttavia un massimo del 60%.

⁷Per lo stesso figlio un solo beneficiario ha diritto al supplemento percentuale.

Art. 26 ...^[66]

Supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI^[67]

Art. 27^[68] ¹Il pensionato per invalidità o vecchiaia ha diritto a un supplemento sostitutivo annuo fintanto che non percepisce una rendita AVS/AI.

²Il supplemento sostitutivo ammonta all'80% della rendita massima AVS/AI che il beneficiario percepirebbe se vi fosse ammesso. Le norme AVS/AI sono determinanti per stabilire il diritto al supplemento sostitutivo.^[69]

³Il supplemento sostitutivo è ridotto proporzionalmente per i dipendenti che chiedono di essere collocati a riposo con meno di 40 anni di assicurazione, ed è proporzionale al grado di occupazione medio valido per il calcolo della pensione.

⁴...^[70]

⁵In caso di capitalizzazione della rendita secondo l'art. 17 cpv. 5 della presente legge, il supplemento sostitutivo è pure versato in forma capitalizzata. I tassi di conversione sono specificati nel Regolamento.

Invalidità parziale

Art. 28 ¹La prestazione parziale della Cassa è proporzionale al grado d'invalidità riconosciuto dall'AI, ritenuto un grado d'invalidità minimo del 50%.

Con un grado d'invalidità riconosciuto dall'AI pari almeno al 40% viene riconosciuta una pensione d'invalidità pari al 40%.^[71]

²Il beneficiario di una prestazione parziale è trattato come:

- a) membro pensionato per il corrispondente grado d'invalidità; e
 - b) membro attivo per la parte di salario assicurato corrispondente al suo grado di capacità residua di guadagno.[72]
- ³In caso di scioglimento del rapporto di lavoro corrispondente alla residua capacità di guadagno, valgono le disposizioni dell'art. 7.[73]

Decisioni autonome della Cassa

Art. 29[74] ¹Il Comitato può decidere in modo autonomo, sulla base di uno o più rapporti medici di fiducia e su richiesta dell'assicurato sulla domanda di pensionamento per motivi di salute se:

- a) l'Al ha rifiutato una rendita;
- b) l'Al ha riconosciuto un'invalidità parziale.

²Il Comitato stabilisce l'inizio e la fine del diritto alle prestazioni secondo l'art. 16a della presente legge.

³Il grado d'invalidità e l'eventuale riduzione o revisione del caso sono fissati applicando in analogia i criteri Al.

Anticipo prestazioni d'invalidità

Art. 29a[75] ¹Il Comitato, su richiesta dell'assicurato può decidere di anticipare la rendita sulla base di uno o più rapporti medici di fiducia se l'Al non si è ancora pronunciata e l'assicurato si trova in difficoltà economica.

²Il grado d'invalidità è adeguato alle decisioni prese in materia di rendita federale d'invalidità (Al) riservato l'art. 28 della presente legge, con facoltà di compensazione delle prestazioni versate.

Controllo medico

Art. 30 ¹Il Comitato ha diritto di far controllare in ogni tempo, da un medico di fiducia della Cassa, il grado d'invalidità di un pensionato che non abbia compiuto i 60 anni, collocato a riposo secondo gli art. 29 e 29a della presente legge.[76]

²Il pensionato che senza valide giustificazioni rifiuta di sottoporsi all'esame medico perde il diritto alla pensione.

Soppressione della pensione

Art. 31 Il pensionato per invalidità riconosciuto atto al lavoro che si rifiuta di riprendere il servizio perde il diritto alla pensione sino al momento in cui viene nuovamente decretato invalido o raggiunge i limiti per un pensionamento d'età o d'anzianità di servizio.

Reintegrazione nell'impiego

Art. 32 Il pensionato per invalidità che riprende il servizio in modo permanente o completo è ricollocato nella situazione che aveva nella Cassa all'atto del pensionamento. Il diritto alla pensione cessa con la ripresa effettiva del servizio.

Art. 33 ...[77]

Art. 34 ...[78]

Pensioni ai superstiti[79]

Art. 35[80] Alla morte dell'assicurato o del pensionato viene assegnata una pensione vedovile e una pensione agli orfani.

Pensione vedovile

Art. 36[81] ¹Il coniuge superstite ha diritto a una pensione vedovile se:

- a) deve sopperire al mantenimento di uno o più figli;
- b) il matrimonio con il defunto è durato almeno due anni;
- c) riscuote una rendita intera dell'Al oppure acquista il diritto a una tale rendita entro due anni dopo il decesso del coniuge.

²Il coniuge superstite che non adempie nessuno dei presupposti di cui al cpv. 1, ha diritto ad un'indennità unica equivalente a tre pensioni annue.

³Il partner registrato superstite ha gli stessi diritti del coniuge superstite.[82]

Pensione vedovile

Art. 37[83] ¹Se al momento del decesso l'assicurato era in attività, la pensione vedovile corrisponde ai 2/3 della percentuale della pensione di vecchiaia del coniuge o del partner registrato defunto in base all'art. 22 cpv. 1 e 5 della presente legge.

Lo stipendio determinante per il calcolo delle prestazioni è quello valido al verificarsi dell'evento assicurato.

²Alla morte di un pensionato il coniuge o il partner registrato superstite, gli orfani o orfani di padre e madre, ricevono durante tre mesi l'intera pensione alla quale il defunto aveva diritto, se la stessa è superiore alla loro pensione complessiva. Per la determinazione del diritto degli orfani valgono le disposizioni dell'art. 40 della presente legge.

³La pensione vedovile al coniuge superstite che passa a nuove nozze e al partner registrato superstite che passa ad una nuova unione viene estinta con il versamento di un'indennità unica equivalente a tre pensioni annue.

⁴Se al momento del decesso l'assicurato era in pensione, la pensione vedovile corrisponde ai 2/3 della pensione di vecchiaia, invalidità o anticipata del coniuge o del partner registrato defunto.

Pensione vedovile al coniuge divorziato[\[84\]](#)

Art. 38[\[85\]](#) ¹Il coniuge divorziato è assimilato al coniuge superstite se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se, secondo la sentenza di divorzio, il coniuge defunto era tenuto a versargli una prestazione alimentare corrente al momento del decesso.

²La pensione vedovile al coniuge divorziato viene ridotta se, cumulata alle prestazioni AVS/AI, supera la prestazione alimentare dovuta dal coniuge defunto.

³La pensione vedovile al coniuge divorziato si estingue nel momento in cui sarebbe scaduta la prestazione alimentare che era dovuta dal coniuge defunto oppure con il passaggio a nuove nozze, senza indennità.

⁴Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è equiparato al divorzio.[\[86\]](#)

Art. 39 ...[\[87\]](#)

Pensione agli orfani

Art. 40 ¹Alla morte di un assicurato in attività, ogni orfano riceve una pensione uguale al 20% della percentuale della pensione di vecchiaia del defunto in base all'art. 22 cpv. 1 e 5 della presente legge.

Lo stipendio assicurato determinante per il calcolo delle prestazioni è quello valido al verificarsi dell'evento assicurato.

La rendita per gli orfani dei pensionati è pari al 20% della pensione di vecchiaia, invalidità o anticipata percepita dal defunto.[\[88\]](#)

²La pensione degli orfani non può superare complessivamente il 60% della pensione di vecchiaia calcolata secondo il cpv. 1.

³La pensione agli orfani è raddoppiata se entrambi i genitori sono defunti oppure se la rendita vedovile del genitore superstite viene estinta.[\[89\]](#)

⁴La pensione cessa alla fine del mese in cui l'orfano compie il 18.mo anno di età. Gli orfani che sono ancora agli studi o all'apprendistato hanno comunque diritto alla pensione sino alla fine dell'apprendistato o degli studi ma al massimo sino alla fine del mese in cui compiono il 25.mo anno di età rispettivamente del mese in cui cessano le condizioni d'invalidità stabilite dal cpv. 5.

⁵L'orfano riconosciuto invalido dall'AI riceve la pensione d'orfano fino al compimento del 25.mo anno di età.[\[90\]](#)

⁶Sono orfani ai sensi del presente articolo i figli del proprio letto, gli adottivi, nonché i figliastri e gli affiliati per i quali l'assicurato o il pensionato aveva assunto totalmente gli oneri di mantenimento e di educazione secondo le norme della legge sull'assicurazione vecchiaia e superstiti.[\[91\]](#)

⁷Per lo stesso orfano è stabilito un solo diritto alla pensione. Tale diritto è riconosciuto sulla prestazione superiore.

Art. 41 ...[\[92\]](#)

CAPITOLO V Amministrazione della Cassa

Commissione della Cassa[\[93\]](#)

Art. 42[\[94\]](#) ¹È istituita una commissione paritetica di 20 membri, 10 dei quali rappresentanti dei datori di lavoro e 10 rappresentanti del personale e dei pensionati. Per ogni membro è designato un supplente.

²Il Consiglio di Stato disciplina le procedure di nomina secondo i criteri della LPP. Il Consigliere di Stato responsabile delle questioni finanziarie e del personale fa parte d'ufficio della Commissione.

³La Commissione nomina ogni due anni il suo presidente e il vicepresidente, scelti alternativamente tra i rappresentanti dei datori di lavoro e quelli degli assicurati.

4I membri della Commissione possono restare in carica fino al compimento del 70° anno di età e, se rappresentanti dei pensionati, fino al compimento del 75° anno di età.

5La Commissione è nominata per 4 anni e scade alla fine del mese di giugno dell'anno successivo al rinnovo dei poteri cantonali.

6La Commissione delibera validamente a maggioranza dei voti espressi. L'astensione dal voto non è ammessa senza giustificati motivi.

7In caso di parità la decisione è rinviata ad un'ulteriore seduta. In caso di nuova parità la decisione spetta a un arbitro neutrale, designato di comune intesa. Mancando l'intesa, l'arbitro è designato dall'autorità di vigilanza.

Comitato

Art. 42a[95] 1La Commissione nomina nel suo seno un comitato paritetico di 6 membri, presieduto dal Consigliere di Stato responsabile delle questioni finanziarie e del personale.

2Il Comitato delibera validamente a maggioranza dei voti espressi. L'astensione dal voto non è ammessa senza giustificati motivi.

3In caso di parità, la decisione viene demandata alla Commissione della Cassa.

a) Competenze della

Commissione della Cassa[96]

Art. 43[97] 1La Commissione della Cassa definisce nel quadro della LPP i criteri di gestione della Cassa e del suo patrimonio ed esercita la funzione di vigilanza. Deve inoltre essere sentita prima di modificazioni legislative e può presentare proposte.

2Presenta annualmente al Gran Consiglio, per il tramite del Consiglio di Stato, i conti ed un rapporto di gestione, unitamente al rapporto dell'ufficio di controllo esterno.

3Per l'esercizio delle sue funzioni, la Commissione nomina l'attuario della Cassa e può inoltre ricorrere ad altri esperti per problemi specifici.

b) del Comitato

Art. 43a[98] Il Comitato cura l'amministrazione della Cassa secondo le direttive e i criteri fissati dalla Commissione della Cassa e in particolare:

- a) impiega il patrimonio;
- b) decide sulle domande di pensionamento per invalidità;
- c) designa i medici di fiducia;
- d) preavvisa le nomine dei funzionari dell'amministrazione della Cassa;
- e) regola il diritto di firma;
- f) decide ogni caso concernente l'applicazione della presente legge non attribuito ad altri organi.

Amministrazione

Art. 44[99] Il Consiglio di Stato nomina l'amministratore e i funzionari che curano l'amministrazione della Cassa secondo le indicazioni e le deleghe del Comitato.

Art. 45 ...[100]

Ufficio di controllo esterno[101]

Art. 46[102] 1La Commissione della Cassa designa l'Ufficio di controllo esterno per un periodo di quattro anni ai sensi dell'art. 53 LPP.

2Verifica ogni anno la gestione i conti e gli investimenti, in ossequio ai disposti della legislazione in materia di previdenza professionale.

3Ha in ogni momento diritto di prendere visione dei libri contabili della Cassa e di effettuare dei controlli intermedi nel corso dell'anno.

4Presenta annualmente il suo rapporto scritto al Gran Consiglio per il tramite del Consiglio di Stato. Copia del rapporto va rimessa all'Autorità superiore di vigilanza sulle fondazioni.

Revisione interna

Art. 46a[103] 1La Cassa può far capo al Controllo cantonale delle finanze per compiti di revisione interna.

2Le competenze del Controllo cantonale delle finanze sono definite di volta in volta dagli Organi direttivi della Cassa.

Art. 47 ...[104]

Spese di amministrazione

Art. 48[105] Le spese di amministrazione devono essere iscritte nel conto d'esercizio della Cassa.

CAPITOLO VI Patrimonio della Cassa

Art. 49 ...[106]

Prestiti allo Stato

Art. 50[107] ¹La Cassa ed il Consiglio di Stato possono concordare la concessione allo Stato di prestiti a corto, medio e lungo termine, a condizioni di mercato.[108]

²...[109]

³Le eccedenze di liquidità della Cassa possono essere depositate su un conto corrente presso lo Stato a condizioni di interesse da stabilire nel regolamento della LCP.

Garanzia dello Stato

Art. 51[110] Lo Stato garantisce il pagamento delle prestazioni previste dalla LPP e dalla presente legge.

Bilancio tecnico

Art. 52[111] La Commissione della Cassa provvede a far allestire il bilancio tecnico della Cassa tutte le volte che le circostanze lo esigono.

CAPITOLO VII Disposizioni varie

Rapporti con l'AVS

Art. 53 La Cassa non è affiliata all'AVS. Le prestazioni di quest'ultima spettano integralmente al beneficiario.

Obbligo dell'informazione

Art. 54 ¹L'avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è effettuata la prestazione devono comunicare alla Cassa ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, nonché produrre tutti i documenti richiesti.

²Sono applicabili per analogia le norme AVS.

Riduzione delle prestazioni per colpa grave

Art. 55[112] Se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione, perché l'avente diritto ha cagionato la morte o l'invalidità per colpa grave oppure si oppone a un provvedimento di reintegrazione dell'AI, la Cassa può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente.

Aumento generale degli stipendi

Art. 56 In caso di aumento generale degli stipendi, il Gran Consiglio emana le norme per il finanziamento dell'aumento degli stipendi assicurati e l'aggiornamento della rivalutazione delle pensioni.

Rimedi giuridici[113]

Art. 57[114] ¹Le controversie in materia di previdenza professionale tra la Cassa, il datore di lavoro e gli aventi diritto sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica.

²Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere adito mediante petizione.

³Sono applicabili le norme della legge di procedura per le cause amministrative e per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961.

Art. 58 ...[115]

Segreto d'ufficio

Art. 59 ¹Le persone incaricate dell'applicazione, della vigilanza e del controllo relativi alla presente legge, sono tenute al segreto sulle constatazioni e osservazioni fatte.

²In caso di deposizione in giudizio, il Comitato della Cassa è competente per svincolare dal segreto d'ufficio i suoi membri ed i funzionari dell'Amministrazione.[116]

CAPITOLO VIII Disposizioni transitorie e finali

Norme esecutive

Art. 60[117] Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione della Cassa, emana le disposizioni

e le direttive di applicazione della presente legge.

Diritto sussidiario

Art. 60a[\[118\]](#) Per quanto non previsto dalla presente legge, fa stato la Legge federale sulla previdenza professionale (LPP).

Norme transitorie

a) Diritti acquisiti

Art. 61 ¹Con l'entrata in vigore della nuova legge e per i membri assicurati alla Cassa i nuovi stipendi assicurati non possono essere inferiori a quelli validi in precedenza; in caso di aumenti di salario, lo stipendio assicurato resterà tuttavia invariato sino a quando esso supererà l'importo calcolato secondo la nuova legge.

²I diritti acquisiti con le precedenti leggi sono mantenuti integralmente; le prestazioni pagate anteriormente non sono modificate con l'entrata in vigore della nuova legge. Esse vengono rivalutate secondo i cpv. 6 e 7 del presente articolo.

³Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l'entrata in vigore sono regolati secondo le nuove norme di legge.

⁴L'assicurato alla Cassa pensioni al momento dell'entrata in vigore della legge ha diritto, in caso di vecchiaia o invalidità, ad una pensione calcolata secondo le nuove norme di legge ma al minimo al 40% dello stipendio assicurato nei primi 10 anni di assicurazione. La pensione aumenta dell'1% dello stipendio assicurato per ogni anno oltre i 10 anni sino al massimo del 60%.

⁵Per tutti gli altri eventi coperti secondo i nuovi disposti di legge, le prestazioni della Cassa per i membri assicurati all'entrata in vigore della legge, non possono essere inferiori al:

40% per la vedova;

10% per ogni orfano, massimo 30%;

5% per ogni figlio ammesso al diritto di percepire la rendita completa AVS/AI, al massimo 25%;

10% per ogni figlio minorenne non ammesso al diritto di percepire la rendita completa AI, massimo 30%.

⁶Per le pensioni iniziate prima del 1° gennaio 1973, rivalutate della tredicesima mensilità secondo l'art. 17 della presente legge, i minimi annui sono fissati in:

fr. 900.-- per pensionati d'invalidità e vecchiaia;

fr. 160.-- per ogni orfano;

fr. 600.-- per la vedova;

fr. 320.-- per orfani di padre e madre o parenti bisognosi.

⁷Le pensioni pagate all'entrata in vigore della legge ma iniziate prima del 1° settembre 1964 sono rivalutate come segue:

pensionati sino al 1° gennaio 1955 = 35%

pensionati dal 2 gennaio 1955 al 1° luglio 1962 = 12%

pensionati dal 2 luglio 1962 al 1° settembre 1964 = 8%

Adeguamento delle prestazioni ai pensionati dal 1° luglio 1985

⁸Le prestazioni ai pensionati sono rivalutate dell'1% con le seguenti modalità:

- a) per le pensioni maturate dopo il 1° gennaio 1973 con l'adeguamento dello stipendio annuo determinante per il calcolo della pensione in modo uguale a quello del personale in servizio;
- b) per le pensioni maturate prima del 1° gennaio 1973 rivalutando la pensione effettiva al 30 giugno 1985;
- c) per le pensioni degli assicurati in base all'art. 4 cpv. 2 e all'art. 11 LCP, iniziate dopo il 1° gennaio 1984, con l'identico adeguamento a quello dei pensionati statali (vedi lett. a)[\[119\]](#)

Adeguamento delle prestazioni ai pensionati dal 1° gennaio 1989

⁹Le prestazioni ai pensionati sono rivalutate secondo le seguenti modalità:

- a) per le pensioni maturate prima del 1° gennaio 1973 rivalutando la pensione effettiva al 31 dicembre 1988 del 2% e aggiungendo un supplemento fisso calcolato sulla base di un importo di fr. 600.-- in modo proporzionale alla percentuale di rendita;
- b) per le pensioni maturate dopo il 1° gennaio 1973 con l'adeguamento dello stipendio annuo determinante per il calcolo della pensione, in modo uguale a quello del personale in servizio;
- c) per le pensioni degli assicurati in base all'art. 4 cpv. 2 e all'art. 11 LCP, iniziate dopo il 1° gennaio 1984, con l'identico adeguamento a quello dei pensionati statali secondo la lettera b).[\[120\]](#)

¹⁰Le prestazioni ai pensionati sono rivalutate secondo le seguenti modalità:

- a) per le pensioni maturate prima del 1° gennaio 1973 rivalutando la pensione effettiva al 31 dicembre 1990 del 3%;
- b) per le pensioni maturate dopo il 1° gennaio 1973 con l'adeguamento dello stipendio annuo determinante per il calcolo della pensione in modo uguale a quello del personale in servizio;
- c) per le pensioni degli assicurati in base all'art. 4 cpv. 2 e all'art. 11 LCP, iniziate dopo il 1° gennaio 1984, con l'identico adeguamento a quello dei pensionati statali secondo la lettera b).[\[121\]](#)

Art. 62 ¹Gli impiegati non iscritti alla Cassa o iscritti precedentemente all'assicurazione risparmio sono considerati obbligatoriamente membri attivi, con effetto a contare dall'entrata in vigore della legge, se sono soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 4 della presente legge. Per questi nuovi assicurati l'art. 5 concernente la riserva medica non ha effetto se il dipendente ha già superato l'età di 50 anni.

²Per gli impiegati sinora iscritti all'assicurazione risparmio che non possono essere iscritti alla Cassa pensioni in base ai nuovi disposti, restano transitoriamente in vigore le norme concernenti i depositi a risparmio.

³Gli anni pagati all'assicurazione risparmio contano come anzianità di appartenenza alla Cassa pensioni se il premio assicurativo è stato pagato regolarmente su un salario pieno. Il patrimonio dell'assicurazione risparmio è trasferito alla Cassa pensioni.

⁴Se il contributo all'assicurazione risparmio non è stato pagato regolarmente su un salario completo, la consistenza in deposito a risparmio serve ad acquistare, secondo l'art. 13, cpv. 2 della nuova legge, gli anni di assicurazione alla Cassa pensioni a contare dalla data d'iscrizione all'assicurazione risparmio. Se la riserva matematica è superiore alla consistenza in deposito a risparmio, la data d'iscrizione alla Cassa pensioni è proporzionalmente ritardata.

Art. 63 Ai dipendenti già al servizio dello Stato e obbligatoriamente iscritti alla Cassa pensioni all'entrata in vigore della legge secondo le nuove norme, è assegnato un termine perentorio di un anno per chiedere l'eventuale riscatto di anni di assicurazione. Il termine di un anno è pure valevole per i depositanti che chiedono l'affiliazione secondo l'art. 7 della legge 9 luglio 1963.

Art. 64[\[122\]](#) È abrogata la Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e dei docenti del 9 luglio 1963; è riservato l'art. 62 cpv. 2 della presente legge.

Entrata in vigore

Art. 65 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone. Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore,[\[123\]](#) ad eccezione dell'art. 61, cpv. 7 che entra in vigore con effetto al 1° gennaio 1976.

N.B. NORME TRANSITORIE

- BU **1985**, 71 (18 dicembre 1984)

¹I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti integralmente; le prestazioni pagate anteriormente non sono modificate o soppresse con l'entrata in vigore delle presenti modificazioni.

²Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l'entrata in vigore delle presenti modificazioni, sono regolati secondo le nuove disposizioni di legge.

³I conti bloccati al 31.12.1984 presso la Banca dello Stato, possono essere liquidati in contanti su richiesta dell'avente diritto, secondo l'art. 7 cpv. 6 della presente legge.

⁴Ai dipendenti già al servizio dello Stato e obbligatoriamente iscritti alla Cassa pensioni a partire dall'entrata in vigore della presente modificazione, è assegnato un termine perentorio di un anno per chiedere l'eventuale acquisto di anni di assicurazione.

- BU **1985**, 302 (10 giugno 1985)

Il datore di lavoro si assume l'onere totale per il finanziamento alla Cassa pensioni dell'aumento determinato dall'entrata in vigore della presente modificazione.

Il finanziamento unico è pari all'1% del salario assicurato annuo al 1° luglio 1985.

- BU **1987**, 323 (19 ottobre 1987)

Il capitale depositato presso lo Stato al 31 dicembre 1987 viene diviso in una serie di quote di prestito con interesse annuo del 5%, con scadenze scaglionate e concordate dalla Commissione amministrativa e dal Consiglio di Stato.

- BU **1991**, 150 (13 marzo 1991)

Il diritto previgente resta applicabile se il decesso dell'assicurato o del pensionato è intervenuto prima dell'entrata in vigore della presente modificazione.

- BU **1995**, 79 (20 dicembre 1994)

C1.

¹I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti integralmente.

²Le prestazioni pagate anteriormente non sono modificate o soppresse con l'entrata in vigore delle presenti modifiche.

³Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l'entrata in vigore delle presenti modifiche sono regolati secondo le nuove disposizioni di legge.

C2.

¹Per gli attuali assicurati con una età superiore ai venti anni compiuti, le pensioni di vecchiaia e i supplementi sostitutivi sono calcolati aumentando di 1/3 il periodo di assicurazione conseguito al momento del pensionamento per anzianità; tale periodo non può superare i 40 anni.

²Le pensioni di invalidità e decesso e i relativi supplementi sostitutivi sono calcolati aumentando di 1/3 il periodo di assicurazione possibile a 65 anni; tale periodo non può superare i 40 anni.

³In caso di pensionamento anticipato, per ogni mese di anticipo rispetto al compimento dei 60 anni, il tasso di rendita della pensione di vecchiaia è diminuito di 0,125 punti (1,5% all'anno). La rendita risultante viene inoltre ridotta dello 0,4% per ogni mese di anticipo. Il supplemento sostitutivo delle rendite AVS/AI è ridotto dello 0,20833% per ogni mese di anticipo (1/40 per ogni anno).

⁴Per le prestazioni di libero passaggio degli attuali assicurati fanno stato le prestazioni assicurate secondo il cpv. 2; il periodo di assicurazione possibile è quello conseguito al momento dell'uscita dalla cassa senza rivalutazione. Tali periodi sono al massimo di 40 anni.[\[124\]](#)

⁵I prelievi anticipati causano una riduzione proporzionale della nuova durata di assicurazione possibile.

⁶La quota di coordinamento per il calcolo del loro stipendio assicurato è pari ai 2/3 della rendita semplice massima AVS.

C3.

Gli attuali assicurati con meno di venti anni compiuti vengono assicurati secondo le nuove norme. Essi hanno diritto al rimborso dei contributi su un conto bloccato in contanti se l'importo è inferiore ai contributi personali di un anno.

C4.

Per i magistrati dell'ordine giudiziario in carica al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge è applicato il vecchio art. 22 cpv. 5 (incremento della percentuale di rendita per collocamenti a riposo oltre i 65 anni), a meno che il nuovo calcolo non risulti più favorevole.

C5.

Le condizioni assicurative degli attuali assicurati esterni secondo l'art. 11 restano invariate.

C6.

La Commissione amministrativa resta in carica per 6 mesi oltre l'entrata in vigore della presente modifica legislativa; entro tale termine, il Consiglio di Stato organizza l'elezione dei nuovi organi amministrativi.

- BU **2000**, 34 (14 dicembre 1999)

A) ¹I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti integralmente.

²Le prestazioni pagate anteriormente non sono modificate o soppresse con l'entrata in vigore delle presenti modifiche.

³Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l'entrata in vigore delle presenti modifiche sono regolati secondo le nuove disposizioni di legge.

B) ¹Per il calcolo dello stipendio determinante a norma degli art. 22 e 23, fa stato la media complessiva degli stipendi assicurati acquisiti dopo l'entrata in vigore della modifica di legge, e di quello acquisito al 31 dicembre 1999 moltiplicato per il numero di anni mancanti al limite di 10 anni, ma al minimo il 90% dell'ultimo stipendio assicurato.

²Le convenzioni secondo l'art. 4 cpv. 2 stipulate prima del 1° gennaio 2000 non sono

modificate con l'entrata in vigore della presente modifica.

³Le disposizioni in materia di rendita AVS/AI sono determinanti per il calcolo del supplemento sostitutivo per tutti i beneficiari di prestazioni.

⁴In deroga all'art. 27 cpv. 2 hanno ancora diritto al supplemento in favore della moglie i beneficiari di rendite riconosciute a partire dall'entrata in vigore della presente modifica e la cui moglie ha la seguente età:

- nel 2000 58 anni o più;
- nel 2001 59 anni o più;
- nel 2002 60 anni o più;
- nel 2003 61 anni o più.

Il mese successivo al compimento dei 62 anni il supplemento viene soppresso.

- BU **2004**, 488 (9 novembre 2004)

¹I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti.

²Gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l'entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove disposizioni.

³A chi ha già compiuto 58 anni al momento dell'entrata in vigore della legge non si applicano le nuove disposizioni concernenti il finanziamento del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI. Il finanziamento del supplemento sostitutivo rimane interamente a carico della Cassa.

⁴Il nuovo articolo 15a concernente l'adeguamento delle pensioni al rincaro si applica anche ai beneficiari di rendita alla data d'entrata in vigore della legge.

⁵Il supplemento sostitutivo di chi è al beneficio di una rendita alla data d'entrata in vigore della legge ammonta all'85% della rendita massima AVS/AI. Il supplemento sostitutivo è ridotto applicando per analogia le disposizioni in materia di rendita di vecchiaia anticipata prevista dalla LAVS.

⁶Il primo stipendio assicurato utile ai fini del calcolo della pensione d'invalidità a norma dell'articolo 25 cpv. 3 e 4 è lo stipendio assicurato al 31.12.2004. Per la media fanno stato gli stipendi assicurati acquisiti dopo l'entrata in vigore della legge e lo stipendio assicurato al 31.12.2004, moltiplicato per il numero di anni mancanti al limite di 10.

Pubblicata nel BU **1976**, 223.

[1] Norme transitorie solo a fine legge, non indicate in relazione ai singoli articoli.

[2] Cpv. modificato dalla L 18.12.1984; in vigore dal 1.1.1985 - BU 1985, 66.

[3] Cpv. abrogato dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73.

[4] Cpv. modificato dalla L 18.12.1984; in vigore dal 1.1.1985 - BU 1985, 66.

[5] Cpv. modificato dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73.

[6] Cpv. modificato dal DL 11.12.1985; in vigore dal 31.12.1985 - BU 1986, 10.

[7] Art. modificato dal DL 11.12.1985; in vigore dal 31.12.1985 - BU 1986, 10; precedenti modifiche: BU 1979, 293, BU 1985, 66.

[8] Cpv. modificato dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 488; precedente modifica: BU 1995, 73.

[9] Cpv. introdotto dalla L 14.12.1999; in vigore dal 1.10.2000 - BU 2000, 31.

[10] Cpv. introdotto dalla L 14.12.1999; in vigore dal 1.10.2000 - BU 2000, 31.

[11] Art. abrogato dalla L 18.12.1984; in vigore dal 1.1.1985 - BU 1985, 66.

[12] Cpv. modificato dalla L 18.12.1984; in vigore dal 1.1.1985 - BU 1985, 66.

[13] Cpv. modificato dalla L 18.12.1984; in vigore dal 1.1.1985 - BU 1985, 66.

[14] Cpv. modificato dalla L 18.12.1984; in vigore dal 1.1.1985 - BU 1985, 66.

[15] Cpv. introdotto dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73.

[16] Cpv. introdotto dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73.

[17] Cpv. introdotto dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73.

[18] Cpv. introdotto dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73.

[19] Art. modificato dalla L 14.12.1999; in vigore dal 1.10.2000 - BU 2000, 31; precedenti modifiche: BU 1985, 66; BU 1995, 73.

[20] Cpv. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 576.

[21] Art. introdotto dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73.

[22] Art. abrogato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.

[23] Cpv. modificato dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73.

[24] Cpv. modificato dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 488; precedente modifica: BU 1987, 376.

[25] Cpv. modificato dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 488.

[26] Cpv. modificato dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 488; precedente modifica: BU 2000, 31.

[27] Cpv. introdotto dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 488.

[28] Cpv. modificato dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73; precedente modifica: BU 1987, 376.

[29] Cpv. abrogato dalla L 18.12.1984; in vigore dal 1.1.1985 - BU 1985, 66.

[30] Cpv. modificato dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73; precedenti modifiche: BU 1985, 66; BU 1989, 1.

[31] Cpv. abrogato dalla L 18.12.1984; in vigore dal 1.1.1985 - BU 1985, 66.

[32] Cpv. modificato dalla L 14.12.1999; in vigore dal 1.10.2000 - BU 2000, 31.

[33] Art. modificato dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 488.

[34] Art. modificato dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 488; precedenti modifiche: BU 1995, 73; BU 1996, 303; BU 1998, 17; BU 1999, 43.

[35] Nota marginale modificata dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73.

[36] Art. modificato dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73; precedenti modifiche: BU 1984, 169; BU 1985, 66 e 71; BU 1989, 1.

[37] Art. abrogato dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73; precedenti modifiche: BU 1981, 28; BU 1984, 169; BU 1985, 66 e 71; BU 1989, 1; BU 1991, 410; BU 1994, 663.

[38] Art. introdotto dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 488.

[39] Art. introdotto dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 488.

[40] Art. introdotto dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 488.

[41] Art. introdotto dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 488.

[42] Art. introdotto dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 488.

[43] Nota marginale modificata dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 488.

[44] Cpv. modificato dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 488; precedenti modifiche: BU 1991, 149; BU 1995, 73.

[45] Cpv.abrogato dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 488; introdotto dalla L 18.6.1984 - BU 1984, 169.

[46] Art. introdotto dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 488.

[47] Cpv. modificato dalla L 18.12.1984; in vigore dal 1.1.1985 - BU 1985, 66.

[48] Cpv. abrogato dalla L 14.12.1999; in vigore dal 1.10.2000 - BU 2000, 31; precedente modifica: BU 1985, 66.

[49] Cpv. modificato dalla L 13.3.1991; in vigore dal 3.5.1991 - BU 1991, 149; precedente modifica: BU 1985, 66.

[50] Art. introdotto dalla L 14.12.1999; in vigore dal 1.10.2000 - BU 2000, 31.

[51] Cpv. modificato dalla L 28.11.1988; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 1; precedente modifica: BU 1984, 169.

[52] Cpv. modificato dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 488; precedente modifica: BU 1995, 73.

[53] Cpv. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 576; precedente modifica: BU 2000, 31.

[54] Art. abrogato dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73.

[55] Art. modificato dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73; precedente modifica: BU 1985, 66 e 71.

[56] Cpv. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 576.

[57] Art. modificato dalla L 18.12.1984; in vigore dal 1.1.1985 - BU 1985, 66.

[58] Nota marginale modificata dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73.

[59] Art. modificato dalla L 18.12.1984; in vigore dal 1.1.1985 - BU 1985, 66.

[60] Cpv. modificato dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73.

[61] Nota marginale modificata dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73.

[62] Art. modificato dalla L 14.12.1999; in vigore dal 1.10.2000 - BU 2000, 31; precedenti modifiche: BU 1984, 169; BU 1985, 66 e 71; BU 1986, 10; BU 1995, 73.

[63] Art. modificato dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.9.1995 (docenti) e 1.1.1996 (impiegati) - BU 1995, 73 e BU 1995, 444; precedenti modifiche: BU 1984, 169; BU 1989, 1.

[64] Cpv. introdotto dalla L 14.12.1999; in vigore dal 1.10.2000 - BU 2000, 31.

[65] Art. modificato dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 488; precedenti modifiche: BU 1985, 66; BU 1989, 1; BU 1995, 73; BU 2000, 31.

[66] Art. abrogato dalla L 18.12.1984; in vigore dal 1.1.1985 - BU 1985, 66.

[67] Nota marginale modificata dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73.

[68] Art. modificato dalla L 14.12.1999; in vigore dal 1.10.2000 - BU 2000, 31; precedenti modifiche: BU 1980, 177; BU 1985, 66 e 71; BU 1995, 73.

[69] Cpv. modificato dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 488.

[70] Cpv. abrogato dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 488.

[71] Cpv. modificato dalla L 14.12.1999; in vigore dal 1.10.2000 - BU 2000, 31; precedente modifica: BU 1985, 66.

[72] Cpv. modificato dalla L 18.12.1984; in vigore dal 1.1.1985 - BU 1985, 66.

[73] Cpv. modificato dalla L 28.11.1988; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 1; precedente modifica: BU 1985, 66.

[74] Art. modificato dalla L 14.12.1999; in vigore dal 1.10.2000 - BU 2000, 31; precedente modifica: BU 1985, 66.

[75] Art. introdotto dalla L 14.12.1999; in vigore dal 1.10.2000 - BU 2000, 31.

[76] Cpv. modificato dalla L 14.12.1999; in vigore dal 1.10.2000 - BU 2000, 31.

[77] Art. abrogato dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73.

[78] Art. abrogato dalla L 14.12.1999; in vigore dal 1.10.2000 - BU 2000, 31.

[79] Nota marginale modificata dalla L 13.3.1991; in vigore dal 3.5.1991 - BU 1991, 149.

[80] Art. modificato dalla L 13.3.1991; in vigore dal 3.5.1991 - BU 1991, 149.

[81] Art. reintrodotta dalla L 13.3.1991; in vigore dal 3.5.1991 - BU 1991, 149; precedente abrogazione: BU 1985, 66.

[82] Cpv. introdotto dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 576.

[83] Art. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 576; precedenti modifiche: BU 1991, 149; BU 1995, 73; BU 2000, 31.

[84] Nota marginale modificata dalla L 13.3.1991; in vigore dal 3.5.1991 - BU 1991, 149.

[85] Art. modificato dalla L 13.3.1991; in vigore dal 3.5.1991 - BU 1991, 149; precedente modifica: BU 1985, 66.

[86] Cpv. introdotto dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 576.

[87] Art. abrogato dalla L 13.3.1991; in vigore dal 3.5.1991 - BU 1991, 149.

[88] Cpv. modificato dalla L 14.12.1999; in vigore dal 1.10.2000 - BU 2000, 31; precedente modifica: BU 1995, 73.

[89] Cpv. modificato dalla L 13.3.1991; in vigore dal 3.5.1991 - BU 1991, 149.

[90] Cpv. modificato dalla L 18.12.1984; in vigore dal 1.1.1985 - BU 1985, 66.

[91] Cpv. modificato dalla L 20.12.1977; in vigore dal 1.1.1978 - BU 1978, 25.

[92] Art. abrogato dalla L 20.12.1977; in vigore dal 1.1.1978 - BU 1978, 25.

[93] Nota marginale modificata dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73.

[94] Art. modificato dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73.

[95] Art. introdotto dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73.

[96] Nota marginale modificata dalla L 14.12.1999; in vigore dal 1.10.2000 - BU 2000, 31; precedente modifica: BU 1995, 73.

[97] Art. modificato dalla L 14.12.1999; in vigore dal 1.10.2000 - BU 2000, 31; precedenti modifiche: BU 1985, 66 e 71; BU 1995, 73.

[98] Art. introdotto dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73.

[99] Art. modificato dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73.

[100] Art. abrogato dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73.

[101] Nota marginale modificata dalla L 14.12.1999; in vigore dal 1.10.2000 - BU 2000, 31; precedente modifica: BU 1995, 73.

[102] Art. modificato dalla L 14.12.1999; in vigore dal 1.10.2000 - BU 2000, 31; precedenti modifiche: BU 1985, 66; BU 1986, 225; BU 1995, 73.

[103] Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 256; precedente modifica: BU 2000, 31.

[104] Art. abrogato dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73.

[105] Art. modificato dalla L 18.12.1984; in vigore dal 1.1.1985 - BU 1985, 66.

[106] Art. abrogato dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73; precedente modifica: BU 1987, 323.

[107] Art. modificato dalla L 19.10.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 323.

[108] Cpv. modificato dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73.

[109] Cpv. abrogato dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 488.

[110] Art. modificato dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 488; precedenti modifiche: BU 1984, 169; BU 1995, 73.

[111] Art. modificato dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73.

[112] Art. modificato dalla L 18.12.1984; in vigore dal 1.1.1985 - BU 1985, 66.

[113] Nota marginale modificata dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73.

[114] Art. modificato dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73; precedente modifica: BU 1985, 66 e 71.

[115] Art. abrogato dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 488; precedente modifica: BU 1985, 66.

[116] Cpv. modificato dalla L 14.12.1999; in vigore dal 1.10.2000 - BU 2000, 31.

[117] Art. modificato dalla L 14.12.1999; in vigore dal 1.10.2000 - BU 2000, 31.

[118] Art. introdotto dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73.

[119] Cpv. introdotto dalla L 10.6.1985; in vigore dal 1.1.1985 - BU 1985, 300.

[120] Cpv. introdotto dalla L 25.10.1988; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1988, 345.

[121] Cpv. introdotto dalla L 17.12.1990; in vigore dal 1.1.1991 - BU 1991, 33.

[\[122\]](#) Art. modificato dalla L 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 73.

[\[123\]](#) Entrata in vigore: 1 novembre 1976 - BU 1976, 239.

[\[124\]](#) Cpv. modificato dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 488.